

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E ABIO BOLOGNA ODV PER
ALLEVIARE LA PERMANENZA DI BAMBINI E LORO FAMIGLIARI C/O LA U.O.
PEDIATRIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE**

L'Azienda USL di Bologna (di seguito, per brevità, Azienda o AUSL BO), c.f. e P.Iva n. 02406911202, con sede legale in Bologna, Via Castiglione 29, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante *pro tempore*;

e

Associazione per il Bambino in Ospedale Bologna - ODV (di seguito, per brevità, Associazione o ABIO ODV), c.f. 91212040371, con sede legale in Bologna (BO), Via Antonio Mancini, 13 PEC: certificata@pec.abiobologna.org, già presente nel relativo Registro regionale/provinciale e iscritta dal 05/07/2022 nel RUNTS per trasmigrazione al Repertorio n. 37660, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione,

Premesso che:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, co. 2, lett. b), della L. n. 106 del 6 giugno 2016” e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)”, d'ora in avanti – per brevità anche CTS;
- la legislazione regionale in materia, in particolare la L.R. Emilia-Romagna n. 3 del 13 aprile 2023 “Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” e ss.mm.ii.;
- il “Regolamento Aziendale in materia di rapporti tra l'Azienda Usl di Bologna e gli Enti del Terzo Settore (ETS)”, d'ora in avanti – per brevità - Regolamento del Terzo Settore, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 21 giugno 2023, la cui fase attuativa è tuttora in corso;
- lo “Schema di Convenzione per la regolazione dei rapporti giuridici tra l'Azienda USL di Bologna e gli Enti del Terzo Settore (ETS) in applicazione del Regolamento Aziendale in materia”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 25 ottobre 2023;

Considerato che:

- l'art. 56 del citato Codice del Terzo Settore (CTS) prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo

- 2001, di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e, nelle more della piena operatività di quest'ultimo, nei registri regionali, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, secondo forme e modalità ivi prescritte;
- il legislatore ha ritenuto che le misure indicate nel D.lgs. 117/2017 (la co- programmazione e co-progettazione (art. 55) e la stipula di convenzioni per le quali ha individuato i soggetti, le finalità e i principi fondamentali (art. 56) “siano adeguate non solo a sostegno delle attività (degli ETS), bensì anche ad integrazione delle stesse con quelle delle P.A.” (DM 72/2021);
 - da anni è in essere tra le parti una Convenzione - da ultimo rinnovata fino al 31 dicembre 2024 (DELI. 168/23) - mediante la quale ABIO ODV si pone a disposizione gratuita dei bambini ricoverati presso l’U.O. di Pediatria dell’Ospedale Maggiore, delle loro famiglie e della struttura stessa per il miglioramento del clima, per favorire attività di accoglienza e di intrattenimento tramite propri volontari qualificati e formati;
 - con pec del 18 novembre 2024 (agli atti di AUSL BO PG 136670/24) l’Associazione ha richiesto il rinnovo del suddetto rapporto convenzionale, allegando – altresì – apposito report sottoscritto con la descrizione delle attività svolte;

Dato atto che AUSL BO non può più garantire all’Associazione la disponibilità di locali presso l’Ospedale Maggiore per ragioni organizzative interne;

Rilevato, quindi, che AUSL BO - acquisito il parere favorevole dell’UO coinvolta e verificato il possesso in capo all’Associazione dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., dalla normativa regionale in materia e dal Regolamento Az.le per quanto applicabile – ha acconsentito al rinnovo della presente Convenzione per il biennio 2025/2026 secondo modalità e termini descritti nel testo;

Preso atto che, nelle more della piena operatività del Regolamento Az.le di cui alla DELI. 214/23 e dell’espletamento della procedura di selezione degli Enti del Terzo Settore ivi prevista (creazione Elenco Aziendale), l’Azienda fa salva la facoltà di recedere anticipatamente qualora - prima della scadenza – AUSL BO adotti tutte le misure, le procedure e gli strumenti organizzativi e gestionali descritti nel citato Regolamento, al fine di dare una piena e completa attuazione alle disposizioni ivi contenute rendendo, pertanto, necessaria ed opportuna la revisione di modalità, termini e condizioni dell’accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, da intendersi parte integrante del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART 1 Oggetto e finalità della Convenzione

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, con la sottoscrizione della presente Convenzione l’Azienda Usl di Bologna si avvale delle attività di ABIO ODV per alleviare la permanenza di bambini e loro famigliari c/o la U.O. Pediatria dell’Ospedale Maggiore.

Le attività oggetto del presente accordo svolte da ABIO ODV sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi concordati tra le parti, coerentemente con le finalità risultanti dallo Statuto dell’Associazione e gli obiettivi dell’Azienda USL, e consistono in:

- fornire aiuto ai bambini e agli adolescenti ammalati e alle loro famiglie nelle piccole necessità e organizzare giochi per intrattenere i piccoli pazienti nel tempo libero dalle cure e secondo gli orari fissati con i responsabili del reparto;
- collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o quant’altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale ai bambini e per il miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti, con esclusione di qualsiasi attività sanitaria o di manipolazione sui pazienti.

Le attività dell’Associazione oggetto del presente accordo si pongono in un rapporto d’integrazione a quella svolta dal personale aziendale e non devono mai ostacolare né configurarsi come sostitutive di quest’ultima.

La collaborazione ad attività socializzanti deve avvenire sotto il controllo e la responsabilità del personale aziendale.

Il servizio prestato è volontario, qualificato e gratuito.

ART. 2 Referenti

Le parti convengono che i rispettivi Referenti sono:

- per l’Azienda Usl di Bologna: Dott.ssa Chiara Ghizzi o suo delegato.
- per ABIO ODV: Manola Strazzari (Responsabile Volontari) per il monitoraggio delle attività dei volontari all’interno dell’ospedale e Vincenza Ferraro (Vicepresidente) per le modifiche alla convenzione.

Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali variazioni del proprio Referente.

Ai Referenti compete ogni comunicazione relativa alle attività oggetto della convenzione (inizio, fine, sospensione, interruzione, ecc..) che deve avvenire mediante scambio di corrispondenza formale.

ART. 3 Modalità di svolgimento delle attività

Nello svolgimento delle attività della presente convenzione, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero di volontari adeguato ad assicurare con continuità le attività previste dall'art. 1, in ogni caso considerando la natura personale, spontanea e gratuita dell'apporto personale dei volontari pur organizzati.

Nello svolgimento delle attività i Volontari di ABIO ODV devono attenersi scrupolosamente alle norme e alle disposizioni vigenti nelle strutture ospedaliere presso le quali prestano attività, intendendo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti e ogni altra regola presente.

In particolare i Volontari devono:

- mantenersi a debita distanza dai luoghi di cura durante lo svolgimento degli interventi sanitari;
- rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui operano e, in particolare, le direttive emanate dalle Direzioni delle rispettive sedi e strutture;
- astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti;
- astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale medico e di assistenza;
- astenersi dall'intrattenere utenti, assistiti e pazienti sulle cure in corso e sugli interventi diagnostici e quanto relativo alle loro patologie o problematiche di salute;
- rispettare la competenza del personale medico e di assistenza, evitando valutazioni e osservazioni di ordine critico.
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera (fornito dalla stessa Associazione di appartenenza) e funzionale all'attività che presta, senza dare adito alla possibilità di confondersi con il personale sanitario;
- rispettare le norme previste nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto applicabili;
- essere munito di apposito cartellino di riconoscimento fornito dall'Associazione di appartenenza, recante nominativo, fotografia del volontario, denominazione

dell’Associazione. I cartellini devono essere indossati e visibili durante l’espletamento dell’attività.

Ai volontari è consentito l’ingresso in Pediatria dell’Ospedale Maggiore in orari concordati con il personale sanitario ed assistenziale.

ART. 4 Codice di Comportamento

I volontari sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e ss.mm.ii., dallo Schema tipo di Codice di Comportamento per il personale operante presso le Az. Sanitarie regionali approvato con DGR 1956/2023 e dal Codice di comportamento aziendale, consultabile al link <https://www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento>, in quanto applicabili in considerazione dell’apporto “*personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà*” da parte dei volontari ex art 17, c 2, D Lgs 117/17.

Con la sottoscrizione del presente atto, l’Associazione in persona del suo l.r.p.t. dichiara di aver preso visione dei citati codici di comportamento e di averli portati a conoscenza dei propri volontari.

La violazione da parte di ABIO ODV e/o dei suoi volontari degli obblighi previsti nei suddetti Codici costituisce causa di risoluzione o di decadenza della presente convenzione ai sensi e nelle modalità di cui al successivo articolo 15.

ART. 5 Formazione

ABIO ODV si impegna a far sì che i volontari siano in possesso di adeguata formazione e attitudine per le attività che svolgono. La formazione viene fornita direttamente dall’Associazione.

L’Azienda segnala eventuali non conformità di comportamenti individuali, potendo richiedere anche l’esonero dalla presenza di specifici volontari.

ART. 6 Trasparenza e privacy

L’Azienda USL di Bologna ed ABIO ODV si configurano, per gli effetti della presente Convenzione, come autonomi titolari di trattamento di dati personali ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679.

AUSL BO può chiedere ad ABIO ODV i dati relativi ai volontari che operano all’interno della UO Pediatria OM per l’esecuzione del presente accordo, al fine di identificare gli stessi e consentire loro di accedere al reparto.

ABIO ODV non raccoglierà né tratterà in alcun modo, né direttamente né per il tramite dei suoi volontari/operatori/dipendenti, alcuna informazione relativa ai degenti ed ai loro familiari, che rimarranno di assoluta pertinenza della struttura sanitaria che si avvale del servizio di assistenza. Inoltre, i volontari si intendono tenuti all'osservanza della massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio

ART. 7 Segnalazione di illeciti: whistleblowing

ABIO ODV si impegna a comunicare ai propri volontari, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>.

ART. 8 Pantoufage (conflitto di interessi)

ABIO ODV dichiara, per quanto di propria conoscenza, di rispettare quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs, 165/2001 con riferimento all'Azienda Usl di Bologna.

ART 9 Assicurazione

La copertura assicurativa è elemento essenziale della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/17, del DM 6 ottobre 2021 e del Regolamento Aziendale in materia di rapporti con gli ETS (Deli 214/23), per quanto applicabile, l'Associazione deve assicurare i propri volontari impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

All'atto di sottoscrizione del presente accordo, l'Associazione è altresì tenuta a trasmettere ad AUSL BO copia delle suddette polizze assicurative in corso di validità a mezzo PEC all'indirizzo daao@pec.ausl.bologna.it ovvero via mail all'indirizzo: serviziamministrativi.ospedalieri@ausl.bologna.it.

Tale documentazione è, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'Azienda, a seguito della presentazione di idonea documentazione giustificativa, si impegna a rimborsare all'Associazione il costo delle citate coperture assicurative.

ART 10 Norme sulla sicurezza

ABIO ODV, ai sensi e nelle modalità del successivo comma, garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei propri volontari ad esso afferenti e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), che l'Associazione dichiara espressamente di conoscere ed applicare, compatibilmente con la propria natura giuridica e la propria organizzazione.

I volontari di ABIO ODV ricevono dall'Azienda USL di Bologna le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda adotta altresì le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei volontari di ABIO ODV e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi della citata disposizione normativa.

ART 11 Spazi aziendali

La sede legale dell'Associazione non può coincidere con una struttura Aziendale.

A richiesta dell'Associazione, AUSL BO potrà mettere a disposizione - se disponibili e previo parere positivo della Direzione - sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione in favore di vecchi e nuovi volontari inerenti l'oggetto del presente accordo.

Si precisa che l'utilizzo di tali sale eventualmente messe a disposizione di ABIO ODV non dovrà interferire con le attività istituzionali di AUSL BO e, al termine, rientrano nella piena disponibilità di AUSL BO.

ART. 12 Monitoraggio attività

L'Azienda Usl di Bologna, per mezzo dei propri Referenti, verifica periodicamente lo svolgimento delle attività svolte da ABIO ODV, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Le parti si impegnano reciprocamente a:

- assicurare con cadenza periodica verifiche congiunte anche al fine di individuare azioni correttive e/o migliorative ritenute essenziali per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti;
- verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano la qualità del servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai Responsabili di ognuna delle parti all'altra, e non devono essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una Commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

ABIO ODV si impegna a produrre con cadenza annuale un report/breve relazione delle attività svolte, redatta su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante p.t. e/o dal Referente progettuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Aziendale.

ART 13 Durata

Nelle more della piena operatività del Regolamento ETS di cui alla DELI. AUSL BO n. 214/23, la presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

E' escluso ogni tacito rinnovo/proroga, che dovrà essere richiesto preventivamente per iscritto a mezzo PEC dall'ETS.

Entrambe le parti possono comunicare la disdetta dal presente accordo a mezzo PEC con preavviso di almeno 2 mesi.

AUSL BO si riserva la facoltà di recedere anticipatamente qualora - prima della scadenza - l'Azienda adotti tutte le misure, le procedure e gli strumenti organizzativi e gestionali descritti nel citato Regolamento aziendale (DELI. 214/23), al fine di dare una piena e completa attuazione alle disposizioni ivi contenute e rendendo, pertanto, necessaria ed opportuna la revisione di modalità, termini e condizioni dell'accordo.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative, si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

ART. 14 Clausola risolutiva espressa

L'Accordo viene risolto di diritto se - nel corso della sua durata - viene meno per qualsivoglia motivo l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs 117/17, come disciplinato dal relativo DM n. 106/20 adottato ex art. 53 D.lgs. 117/17.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo pec all'Azienda ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di iscrizione al RUNTS.

ART. 15 Risoluzione del rapporto convenzionale

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, il rapporto convenzionale si risolve - previa comunicazione da inviarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni - nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze/irregolarità delle parti agli obblighi nascenti dal presente accordo e in esso specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Associazione;

- c) gravi inadempienze/irregolarità di qualsivoglia natura imputabili all'Associazione e/o ad un suo singolo volontario.

Il Referente aziendale potrà segnalare formalmente eventuali rilievi/inadempienze all'Associazione, la quale è tenuta ad adottare le misure correttive necessarie entro e non oltre il termine definito dall'Azienda.

L'Azienda si riserva di recedere dalla convenzione al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nel presente accordo ed incompatibili per il proseguimento della collaborazione, comunicandolo all'Associazione via PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 16 Adempimenti fiscali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ex art. 82, co. 5, D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii.

La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 DPR 131/86.

L'imposta di registro non è comunque dovuta dall'ODV ai sensi dell'art. 82, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 117/17.

ART. 17 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione, all'applicazione e/o all'esecuzione del presente accordo sarà risolta in via bonaria, anche mediante la Commissione mista di cui all'art. 12, al fine di tentare una composizione amichevole tra le parti.

Qualora non sia possibile risolvere bonariamente tali controversie, le parti concordano che il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 18 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme statali e regionali vigenti in materia nonché il Regolamento aziendale in materia di rapporti giuridici con gli ETS e lo "schema tipo di convenzione", per quanto applicabili, approvati rispettivamente con Deli. 214/2023 e Deli. 362/2023.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti.

Bologna, data dell'ultima sottoscrizione.

Per AUSL BO

Il Direttore Generale l.r.p.t.

Per ABIO Bologna ODV

Il Presidente l.r.p.t.